



APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA CONSOB AVENTE AD OGGETTO IL RINNOVO DELLE LICENZE CHECK POINT E SERVIZI AD ESSE ACCESSORI PER LA *CYBER SECURITY*, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – ID 2325

CIG 98608907D9

CONTRATTO

Tra la **CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa** (nel prosieguo anche solo “CONSOB” o “Committente”), con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3, C.F. 80204250585, nella persona del Dott. Aldo MAGNONI (C.F. MGNLDA64A09H501T), nato a Roma (RM) il 9 gennaio 1964, nella sua qualità di dirigente Responsabile della Divisione Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, a quanto *infra* legittimato ai sensi dell’art. 66, comma 2, del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità

e

la società **IFICONSULTING srl**, con sede legale in Modena (MO), via Lamborghini n. 79/81 – 41121 – C.F. e partita IVA 03349070361, in persona del proprio legale rappresentante, dott. Ivano Melli (C.F. MLLVNI54S29F257K), nella sua qualità di Amministratore Unico, nato a Modena il 29 novembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

1. La CONSOB, in esito alla procedura di gara (Appalto Specifico) appositamente esperita mediante il Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione (SDAPA), affida e conferisce alla società IFICONSULTING srl (nel prosieguo “Prestatore” o “Appaltatore”) – che, con la firma del presente contratto, accetta e si obbliga – la fornitura delle seguenti prestazioni, per una durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 1°dicembre 2023 e scadenza al 30 novembre 2026:

- n. 1.200 licenze antivirus *Harmony EP Advanced* per le postazioni di lavoro fisse e *notebook*;
- n. 50 licenze antivirus *Harmony Mobile* per dispositivi mobili (smartphone e tablet);
- n. 1 licenza software *Smart Event Blade* per orchestrare la reportistica inerente agli eventi registrati e contrastati dagli apparati firewall *Check Point* in esercizio;
- n. 3 licenze *NGTX Services* per le funzionalità dei firewall di marca *Check Point* in esercizio;
- servizio di supporto *Direct Enterprise Premium Support* (aggiornamenti software correttivi ed evolutivi, help desk 24x7, sostituzione di eventuali componenti hardware guaste);
- servizio specialistico denominato *ATAM 2 (Advanced Technical Account Management 2)* di assistenza professionale per l’aggiornamento periodico delle

configurazioni della piattaforma, nonché per la conduzione di analisi di problematiche connesse alla sicurezza informatica.

2. I contenuti specifici e dettagliati delle prestazioni oggetto dell'appalto sono riportati nel documento *Specifiche tecniche (All. 1)*, parte integrante e sostanziale del presente contratto, cui si fa integrale rinvio.

3. Il regolamento contrattuale si compone altresì delle disposizioni di cui al *Capitolato oneri AS* e al *Documento integrativo del Capitolato oneri AS* (in allegato al presente contratto, **All. ti 2 e 3**) che – al pari dell'offerta economica del Prestatore – si intendono anch'essi richiamati a completamento di quanto testualmente previsto nel presente documento.

ART. 2 – ONERI DELLA SICUREZZA

1. Come riportato nel *Capitolato oneri AS* (cfr. art. 4) l'importo degli oneri in materia di sicurezza per rischi interferenziali ai sensi del d.lgs n. 81/2008 – non soggetto a ribasso – è pari a zero, trattandosi di fornitura senza posa in opera e di prestazioni di natura meramente intellettuale.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E OBBLIGHI ACCESSORI

1. Il Prestatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nei termini perentori indicati nel citato documento *Specifiche tecniche*, a regola d'arte nonché conformemente alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente documento e nei suoi allegati, nonché ad operare per mezzo di personale professionalmente adeguato e qualificato, nel rispetto delle specifiche norme di legge di settore.

2. Resta inteso che grava sul Prestatore, in forza della politica aziendale del produttore *Check Point Software Technologies Ltd*, l'obbligazione accessoria avente ad oggetto la sostituzione e l'integrazione di alcune delle componenti della piattaforma di sicurezza attualmente in dotazione alla CONSOB. Si rimanda alle *Specifiche tecniche* per una descrizione analitica e del contenuto di tale obbligazione (cfr. art. 5).

3. Si rimanda agli artt. 2, 7 e 12 del *Documento integrativo al Capitolato oneri AS* per la rappresentazione puntuale degli ulteriori obblighi a carico del Prestatore.

ART. 4 – VERIFICA DI CONFORMITÀ'

1. Al termine delle attività di rilascio e avvio in esercizio delle nuove licenze, a far data dal 1° dicembre 2023, sarà eseguita una verifica di conformità di queste ultime e ne verrà accertata la corretta configurazione. Eventuali variazioni, anche migliorative, dovranno preventivamente e formalmente essere approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'articolo che segue.

2. In ogni caso, il Prestatore dovrà garantire la disponibilità delle sottoscrizioni e dei servizi accessori oggetto dell'acquisizione a far data dal 1 dicembre 2023, senza alcuna soluzione di continuità con il contratto in essere. A tal fine, si invita a prendere contatti con il Direttore dell'esecuzione del Contratto.

3. Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale, che sarà firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Referente del Prestatore (come di seguito nominati).

4. La fornitura si intende accettata dalla data di compilazione e sottoscrizione del verbale con esito positivo.

ART. 5 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La CONSOB designa quale proprio Direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Federico Romeo (e-mail: f.romeo@consob.it; tel 06 8477310).

ART. 6 – REFERENTE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore nomina e designa quale proprio Referente il sig. _____ recapito telefonico _____ e-mail _____
2. Detto Referente provvederà, per conto del Prestatore, a vigilare affinché le prestazioni rese siano qualitativamente e quantitativamente conformi a quanto convenuto nei documenti contrattuali.

ART. 7 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. Il corrispettivo contrattuale, come risultante dall’*Offerta economica* presentata a Sistema dal Prestatore (All. 4), è convenuto in complessivi € 588.960,00 (euro cinquecentottantottomilanovecentosessanta/00) oltre IVA al 22%, da intendersi, quale prezzo “a corpo” onnicomprensivo di tutti i servizi indicati nelle Specifiche tecniche (cfr. art. 2).

2. Ai soli fini contabili della CONSOB, il totale come sopra indicato – secondo quanto riportato nel documento denominato “*Tabella integrativa dell’offerta economica*” prodotto dal Prestatore unitamente all’offerta economica suindicata – si compone delle seguenti tre macrovoci:

- 1) € 408.960,00 (euro quattrocentottonovecentosessantamila/00) oltre IVA, per la fornitura delle n. 1254 licenze in sottoscrizione (nella composizione quali/quantitativa di cui alle *Specifiche tecniche*);
- 2) € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) oltre IVA, per la fornitura del servizio *Direct Enterprise Premium Support*;
- 3) € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) oltre IVA, per la fornitura del servizio ATAM 2 (*Advanced Technical Account Management 2*)

2. Il corrispettivo contrattuale “a corpo” risultante dall’*Offerta economica* – assenti gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali – sarà corrisposto con cadenza trimestrale posticipata rispetto alla data di stipula del contratto, a mezzo di n. 12 fatture trimestrali di pari importo (ciascuna pari a € 49.080,00 oltre IVA).

3. La CONSOB provvederà al pagamento delle fatture a mezzo bonifico bancario, previa ricezione di apposite fatture in formato elettronico.

4. Sulla fattura elettronica – intestata a: CONSOB, Divisione Amministrazione, dovranno essere analiticamente evidenziate:

- il codice fiscale CONSOB: **80204250585**;
- il codice univoco ufficio: **UF342U**;
- il CIG: **98608907D9**
- il codice fornitore (sarà poi comunicato dalla CONSOB);
- il codice PO (sarà poi comunicato dalla CONSOB).

5. In ogni caso i pagamenti saranno disposti subordinatamente alla verifica della conformità/regolare esecuzione delle prestazioni, nonché alla verifica della regolarità

contributiva del Prestatore sulla base delle risultanze del *Documento unico di regolarità contributiva* (DURC) e salva l'applicazione – in caso di inadempienze ivi emergenti – delle misure di cui all'art. 30, comma 5, del Codice.

6. Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete. In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):

- a) l'emissione di una fattura per prestazioni non eseguite;
- b) la mancata o errata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto;
- c) la mancata o errata indicazione di elementi in fattura per i quali è impossibile procedere alla correzione mediante le procedure di variazione previste dall'art. 26 del DPR 633/72.

7. Si rammenta che la **CONSOB non è soggetta all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti disciplinato dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 ("Split Payment")**.

8. Il termine è, inoltre, *sospeso* allorché la CONSOB comunichi (a mezzo PEC) la necessità di per il pagamento apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa CONSOB riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

9. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione in materia previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo del corrispettivo contrattuale come sopra è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute saranno svincolate nulla ostando in sede di liquidazione finale.

ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane Spa. In particolare, il Prestatore è obbligato ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.

A tal fine, quest'ultimo ha indicato il conto corrente n. _____ aperto presso _____ e ha individuato i soggetti delegati a operare su tale conto nella persona di _____ e _____.

2. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. La CONSOB provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il presente contratto a mezzo di bonifico bancario. Il CIG (codice identificativo gara) sarà riportato sui bonifici riferiti a tali pagamenti.

3. Il mancato utilizzo, nelle transazioni concernenti il presente contratto, del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso, secondo quanto previsto dal comma 9 bis del citato articolo 3 della l. n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 9 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106 del Codice, sono convenute le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del d.l. n. 4/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, qualora si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, tale da determinare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 (dieci) per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, il Prestatore o la CONSOB potranno richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
3. La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
4. Nel caso di cui al precedente comma, qualora il Prestatore ravvisi la necessità di una revisione dei prezzi, il medesimo presenta apposita richiesta; in merito alla stessa la CONSOB si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. Conseguentemente, al fine verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul corrispettivo del contratto aggiudicato, il Responsabile del procedimento, coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, conduce apposita istruttoria.
5. L'istruttoria tiene conto degli elenchi dei prezzi rilevati dall'Istat, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
6. In caso di accoglimento delle richieste del Prestatore, il Responsabile del procedimento, con provvedimento, determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
7. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 10 - PERSONALE ADDETTO

1. La consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio delle licenze, dei servizi nonché degli apparati destinanti a sostituire e integrare la piattaforma di sicurezza attualmente in uso presso la CONSOB devono essere svolte da tecnici specializzati nella tecnologia del produttore *Check Point Software Technologies Ltd*, al fine di garantire la corretta esecuzione di tutte le attività e un adeguato supporto specialistico (cfr. *Specifiche Tecniche*). Tali attività saranno realizzate con l'assistenza del personale del fornitore dei servizi di Outsourcing ICT dell'Istituto, anche al fine del trasferimento di conoscenza.
2. Prima di dare inizio alle attività di consegna, installazione e configurazione il Prestatore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto l'elenco nominativo del personale destinato a svolgere attività all'interno della sede della CONSOB.
3. Il personale addetto al servizio dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione, con foto identificativa, riportante la denominazione del Prestatore ed il proprio nominativo.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse – salva comunque la risarcibilità del maggior danno eventualmente cagionato alla CONSOB – il Prestatore ha versato una garanzia definitiva pari a € 29.448,00 e quindi pari al 5% del valore complessivo del contratto.
2. La predetta garanzia è stata costituita mediante fideiussione n. 18239688, rilasciata da BPER BANCA spa in data 8/9/2023; detta fideiussione rispetta tutte le prescrizioni previste dall'art. 103 del Codice.
3. La CONSOB potrà richiedere al Prestatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria di cui all'art. 10 del Capitolato d'Oneri.

ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto della CONSOB che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto. A tal fine, il Prestatore ha prodotto documentazione a comprova della sottoscrizione, con la compagnia di assicurazione Allianz spa e per l'intera durata dell'appalto (36 mesi), della polizza assicurativa n. 79572645 di responsabilità civile verso terzi (r.c.t.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (r.c.o.).
 La predetta polizza estende la qualifica di terzo anche alla CONSOB, ai suoi prestatori di lavoro ed a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti.
2. Resta inteso che somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico del Prestatore.
3. L'esistenza di tale polizza non libera quest'ultimo dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del contratto, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 13 – PENALI

1. A garanzia della corretta e conforme esecuzione delle obbligazioni contrattuali, sono convenute le seguenti penali:

Licenze e attività accessorie (rilascio, installazione, configurazione e avvio operativo)	
Livello di servizio	Penale
Attivazione delle licenze e delle attività ad esse accessorie oltre la data del 1 dicembre 2023	• 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno feriale (lunedì-venerdì) di ritardo.

Servizio <i>Direct Enterprise Premium Support</i>	
Livello di servizio	Penale
Ritardo nella presa in carico di una <i>Service Request</i> in base alla tempistica indicata dalle specifiche tecniche in Appendice I	• dello 0,01% dell'importo contrattuale ogni ora di ritardo

2. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di riferimento. Oltre detto limite la CONSOB potrà procedere alla risoluzione in danno del Prestatore.
3. Ai fini dell'applicazione della penale, la CONSOB provvederà in forma scritta, a mezzo posta elettronica certificata, a contestare al Prestatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara ovvero tramite il referente designato) le inadempienze riscontrate; quest'ultimo potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire alla CONSOB le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio della CONSOB, dette deduzioni non siano meritevoli di essere accolte, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale.
4. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti dipendenti dal contratto e sarà trattenuto dalla prima fattura in pagamento ovvero sulla cauzione definitiva.
5. Si precisa che non danno luogo a responsabilità del Prestatore le interruzioni dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori della normale conduzione dell'appalto, che la società aggiudicataria non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica l'azione di rivalsa nei confronti del Prestatore per il risarcimento di ogni eventuale danno o ulteriore onere eventualmente sostenuto dalla CONSOB a causa dei ritardi o di qualsiasi inadempienza imputabile al medesimo Prestatore; in particolare, quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare le eventuali maggiori spese che la CONSOB dovesse sostenere l'ultimazione, ad opera di terzi, delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ART.14 – RISOLUZIONE

1. Qualora l'importo complessivo delle penali eventualmente inflitte al Prestatore raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, la CONSOB si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto per grave inadempimento ex art. 1456 del codice civile; il contratto potrà essere risolto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento a mezzo PEC di apposita diffida ad opera della CONSOB, ove le inadempienze perdurino oltre il detto termine.
2. La CONSOB potrà, inoltre, risolvere il contratto al ricorrere delle seguenti ipotesi, da intendersi come clausole risolutive espresse:
 - a) inadempimento anche di scarsa importanza, successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
 - b) perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità
 - d) inadempimento agli obblighi sulla trasparenza dei prezzi;
 - e) violazione degli obblighi di riservatezza;Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la CONSOB comunichi per iscritto mediante PEC al Prestatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
3. In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle eventuali penali nonché il diritto della CONSOB di procedere all'esecuzione in danno del Prestatore, fermo il diritto al maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

ART. 15 – CONTROLLI E INFORMAZIONE LIBERATORIA ANTIMAFIA

1. Per quanto attiene ai controlli di legge ex art. 80 del Codice, è stata positivamente riscontrata l'assenza di cause di esclusione a carico del Prestatore; inoltre, con specifico riferimento al requisito di partecipazione di cui all'art. 7.1 del *Capitolato d'oneri AS*, la comprova dello stesso è regolarmente avvenuta tramite l'attestazione del Presidente del Collegio sindacale dott. Massimo Bettelli.

2. Con riferimento alla c.d. "informazione antimafia", i relativi controlli si considerano positivamente assolti, dal momento che la società IFICONSULTING srl risulta iscritta nella "White list" detenuta dalla Prefettura di Modena. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 52 bis (introdotto dall'art. 29 del d.l. n. 90/2014 conv. con l. n. 114/2014) della l. n. 190/2012, tale iscrizione equivale all'acquisizione dell'informazione antimafia di cui sopra.

ART. 16 – PATTO D'INTEGRITÀ

1. La CONSOB è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la CONSOB ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tale Patto s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte del Prestatore.

2. La CONSOB verificherà il rispetto del Patto di Integrità sia da parte della società aggiudicataria, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 17 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. IFICONSULTING srl ha dichiarato, nel documento denominato "*Dichiarazioni aggiuntive ex art. 80*", di non voler fare ricorso al subappalto.

2. La cessione del presente contratto a terzi è nulla.

ART. 18 – SPESE DI PUBBLICITÀ

1. Si ricorda che (cfr. art. 22 *Capitolato oneri AS*) le spese obbligatorie relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quattro quotidiani, di cui due nazionali e due locali) sono a carico del Prestatore e devono essere rimborsate alla CONSOB – tramite Pago PA – entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è stimabile in € 4.500,00 (IVA esclusa). Saranno comunicati tempestivamente alla società aggiudicataria eventuali scostamenti dall'importo indicato.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia relativa al contratto nonché alla sua applicazione ed esecuzione è competente il Foro di Roma.

ART. 20 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati si rinvia al codice civile, al d.lgs. 50/2016 s.m.i, al Regolamento di amministrazione e contabilità della CONSOB nonché a tutta la normativa applicabile vigente o sopravvenuta. I richiami alle varie normative contenuti negli atti della presente procedura sono riferiti anche ad ogni eventuale successiva integrazione e modificazione.

C O N S O B

.....
[firmato digitalmente da Aldo Magnoni]

Firmato digitalmente da: Aldo Magnoni
Organizzazione: CONSOB/80204250585
Data: 26/09/2023 11:02:33

[firmato digitalmente da _____]

Firmato digitalmente da:
MELLI IVANO
Firmato il 26/09/2023 16:14
Seriale Certificato: 326992
Valido dal 14/04/2021 al 14/04/2024

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2 codice civile, sono richiamati espressamente e da intendersi approvati ed accettati, i seguenti articoli del presente documento: 13,14, 16, 18 e 19.

[firmato digitalmente da _____]

Firmato digitalmente da:
MELLI IVANO
Firmato il 26/09/2023 16:16
Seriale Certificato: 326992
Valido dal 14/04/2021 al 14/04/2024

Allegati:

1. Specifiche Tecniche;
2. Capitolato d'oneri;
3. Documento integrativo del Capitolato d'Oneri;
4. Offerta economica.

